



COMUNICATO

In relazione agli avvisi bonari inviati dall'Agenda delle Entrate rispetto agli assegni straordinari del Fondo di Solidarietà del Credito e Credito Cooperativo, prosegue - in stretto contatto con la stessa ABI - la nostra iniziativa tesa a chiarire la questione e a tutelare le colleghe e i colleghi coinvolti.

In questo senso, vi informiamo che l'INPS ha inviato alle proprie sedi la nota che vi alleghiamo.

Sarà nostra cura darvi conto dell'esito delle verifiche in corso e delle eventuali indicazioni operative che da esse riterremo di dover avanzare.

Un cordiale saluto.

Roma, 11 maggio 2021

I Segretari Generali

FABI - FIRST/CISL - FISAC/CGIL - UILCA – UNISIN

Lando Sileoni - Riccardo Colombani - Nino Baseotto - Fulvio Furlan - Emilio Contrasto

NOTA INPS

(trascrizione contenuto)

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

DIREZIONE CENTRALE BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI

Ai Direttori Regionali

Ai Direttori di coordinamento metropolitano

Ai Direttori delle Strutture territoriali

Oggetto: Assegni straordinari del fondo di Solidarietà del settore del credito e credito cooperativo. Riliquidazione della tassazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate.

Giungono a queste Direzioni richieste di chiarimento, da parte delle strutture territoriali, in merito alla riliquidazione della tassazione effettuata dall'Agenzia delle entrate in capo ai titolari di assegni straordinari del settore del credito e credito cooperativo.

Come è noto, tali prestazioni sono assoggettate al regime della tassazione separata di cui all'articolo 19 TUIR, con utilizzo dell'aliquota prevista per il trattamento di fine rapporto (cfr. circolare n. 90/2015) come comunicata dalle banche in qualità di datore di lavoro all'INPS all'atto di presentazione della domanda di accesso alla prestazione.

In base alla normativa vigente il regime di tassazione del trattamento di fine rapporto prevede, al comma 1 del citato articolo 19, che l'Agenzia delle entrate provveda *“a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.”*

Al riguardo, sono in corso approfondimenti sulla questione tra l'Istituto, in qualità di sostituto di imposta, e l'Agenzia delle entrate, all'esito dei quali potranno essere forniti gli opportuni chiarimenti.

Direttore Centrale Pensioni

Gabriele Uselli

Direttore Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali

Ferdinando Montaldi